



**CITTA' DI GATTINARA**

Provincia di Vercelli

# Regolamento

# *Tassa Occupazione Spazi ed aree pubbliche*

A NORMA DEL DECRETO LEGISLATIVO N.507 DEL 15 novembre 1993

Formatted

# SOMMARIO

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI -

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	4
ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE.....	4
ART. 3 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE .....	4
ART. 4 - TARIFFE .....	4
ART. 5 - GESTIONE DEL SERVIZIO .....	4
ART. 6 - OGGETTO DELLA TASSA.....	5
ART. 7 - ESCLUSIONI SOGGETTIVE.....	5
ART. 8 - ESENZIONI.....	5
ART. 9 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI.....	6

## CAPO II - CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI -

ART. 10 - DIRITTO DI OCCUPAZIONE.....	6
ART. 11 - DOMANDA DI CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE.....	6
ART. 12 - DEPOSITO CAUZIONALE.....	7
ART. 13 - CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE.....	7
ART. 14 - TERMINI PER IL PROCEDIMENTO .....	7
ART. 15 - CARATTERI DELL'OCCUPAZIONE .....	8
ART. 16 - DURATA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI .....	8
ART. 17 - OCCUPAZIONI D'URGENZA .....	8
ART. 18 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE.....	8
ART. 19 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE.....	9
ART. 20 - REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE .....	9
ART. 21 - PROCEDURA ED EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO DI MODIFICAZIONE O REVOCA .....	9
ART. 22 - SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI.....	9
ART. 23 - OCCUPAZIONI ABUSIVE.....	9

## CAPO III - APPLICAZIONE DELLA TASSA -

ART. 24 - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE. CRITERI DI DISTINZIONE.....	10
ART. 25 - GRADUAZIONE DELLA TASSA .....	10
ART. 26 - COMMISURAZIONE DELLA TASSA.....	10
ART. 27 - OCCUPAZIONI PERMANENTI. DISCIPLINA E TARIFFE .....	10
ART. 28 - PASSI CARRABILI.....	11
ART. 29 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE.....	11
ART. 30 - IMPIANTI ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE TABACCHI .....	11
ART. 31 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE. DISCIPLINA.....	11
ART. 32 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE. RIDUZIONI .....	12
ART. 33 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE. MAGGIORAZIONI.....	12
ART. 34 - FASCE ORARIE DI OCCUPAZIONE .....	12
ART. 35 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA CON CANTIERI DI LAVORO PER RETI DI PUBBLICI SERVIZI .....	13

## CAPO IV - DENUNCIA, MODALITA' DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO -

ART. 36 - DENUNCIA DELL'OCCUPAZIONE PERMANENTE .....	13
ART. 37 - OCCUPAZIONI DEL SUOLO DA PARTE DI COMMERCianti AMBULANTI TITOLARI DI POSTEGGIO FISSO .....	13
ART. 38 - VERSAMENTO DELLA TASSA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI.....	13

ART. 39 - DENUNCIA E VERSAMENTO PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE .....	14
ART. 40 - RISCOSSIONE MEDIANTE CONVENZIONE .....	14
ART. 41 - VERSAMENTI – POSSIBILITA’ DI RATEIZZAZIONE.....	14
ART. 42 - ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA, CONTENZIOSO .....	14
ART. 43 - FUNZIONARIO RESPONSABILE – RAPPRESENTANTE DEL CONCESSIONARIO.....	15
ART. 44 - SANZIONI .....	15
ART. 45 - RINVIO .....	15
ART. 46 - ENTRATA IN VIGORE.....	16

## **CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 (Oggetto del Regolamento)**

1. Nel rispetto della legge e dello statuto del Comune, il presente Regolamento disciplina le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, al decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507 modificato ed integrato con le norme del decreto legislativo 28 dicembre 1993, n.566.
2. Con il presente Regolamento l'Amministrazione Comunale disciplina i criteri di applicazione della tassa nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni ed autorizzazioni.

### **ART. 2 (Classificazione del Comune)**

1. Ai sensi dell'art.43, comma 1 del D.lgs. 507/93, questo Comune agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P. appartiene alla quinta classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art.40, comma 3 del D.L. 15 novembre 1993 n.507.

### **ART. 3 (Suddivisione del territorio in categorie)**

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 42, comma 3, del D.Lgs. 507/1993, il territorio comunale viene suddiviso, ai fini della Tassa Occupazione Suolo Pubblico, in tre categorie, come da elenco di classificazione delle aree pubbliche allegato al presente regolamento ( allegato 1).

### **ART. 4 (Tariffe)**

1. Ai sensi dell'art.42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.L. 507/93.  
2. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art.42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:
  - Prima categoria: 100 per cento
  - Seconda categoria : 70 per cento
  - Terza categoria: 50 per cento.
3. Le tariffe vengono annualmente adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 dicembre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la delibera è divenuta esecutiva (art. 40, comma 3).
4. E' fatta salva la facoltà di deliberare le tariffe entro la data fissata per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali, eventualmente prorogata oltre il 31 dicembre da appositi decreti ministeriali o altre disposizioni di legge. In tale caso l'approvazione delle tariffe da parte della Giunta deve essere deliberata entro la scadenza prevista per i bilanci e le tariffe avranno effetto retroattivo dal 1 gennaio dell'anno stesso.
5. L'omessa o ritardata deliberazione comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore, ove queste rientrino nei limiti previsti dalla legge ovvero l'adeguamento automatico delle stesse alla misura minima fissata dalla legge.

### **ART. 5 (Gestione del servizio)**

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche viene gestito in forma diretta dall'Ufficio Tributi.
2. In alternativa alla gestione diretta, il servizio potrà essere gestito:
  - a) in concessione ad apposita azienda speciale;
  - b) in concessione a ditta iscritta all'Albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 507/1993.
3. La scelta di una modalità di gestione diversa dalla gestione diretta dovrà essere manifestata dall'Ente con apposita deliberazione di Giunta prima dell'inizio dell'esercizio finanziario.

4. La scelta di una delle forme di cui al comma 1, diversa dalla gestione diretta, dovrà essere motivata con riferimento alla convenienza sotto il profilo economico o funzionale.

#### **ART. 6 (Oggetto della tassa)**

1. Sono soggette alla tassa:
  - le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune;
  - le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa;
  - le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio.
2. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato sono soggette all'imposizione da parte del Comune.

#### **ART. 7 (Esclusioni soggettive)**

1. Sono escluse dalla tassa:
  - a) le occupazioni effettuate nelle aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del demanio statale;
  - b) le occupazioni soprastanti il suolo pubblico con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
  - c) le occupazioni con accessi carrabili e pedonali, di qualsiasi tipo e struttura;
  - d) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi
  - e) le occupazioni del soprassuolo realizzate con tende o simili, retrattili o fisse con esclusione delle tende poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque a copertura di aree pubbliche già occupate;

#### **ART. 8 (Esenzioni)**

1. Sono esenti dalla tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.lgs. 507/1993 ossia:
  - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica e le occupazioni realizzate per promuovere manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.
  - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
  - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vettura a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
  - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia comunale ( 15 minuti ) e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
  - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
  - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
  - g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.
2. Sono inoltre esenti, le seguenti occupazioni occasionali:
  - a) commercio itinerante: soste fino a 60 minuti;
  - b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi , luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose.

- c) Occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale e pali di sostegno per piccoli lavori di manutenzione, riparazione o sostituzione riguardanti infissi, pareti di durata non superiore a 2 ore;
  - d) Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde ( es . potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore a 6 ore.
3. Sono, altresì, esenti le seguenti tipologie di occupazione:
- a) gli accessi e i passi carrabili di qualsiasi tipologia e a qualsiasi uso adibiti;
  - b) le occupazioni con vasi, fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze purchè siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente rimovibili;
4. Gli aventi diritto all'esenzione dovranno fare espressa menzione del titolo di esenzione vantato nella domanda di concessione od autorizzazione.

**ART. 9**  
**(Soggetti attivi e passivi)**

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dell'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

**CAPO II : CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI**

**ART. 10**  
**(Diritto di occupazione)**

1. Ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3 del D.Lgs. 507/93, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree , senza regolare atto di concessione o autorizzazione comunale rilasciata dal Responsabile del Servizio TOSAP e senza il pagamento della tassa relativa, fatta eccezione per le occupazioni esenti dal tributo, per le quali è tuttavia sempre richiesto l'atto di concessione o di autorizzazione.
2. Le concessioni e le autorizzazioni del diritto di occupazione sono subordinate alle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti comunali.
3. La concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le sole occupazioni occasionali di cui all'art. 8, comma 2 , lettera "a" , per le occupazioni dell'area mercatale da parte di esercenti il commercio ambulante senza posteggio fisso e qualificati quali "spuntisti" , per le occupazioni di suolo effettuate in occasione di fiere, mercati o manifestazioni culturali o turistiche organizzate o patrocinate dal Comune per lo sviluppo turistico e/o enogastronomico della città. In tali casi l'occupazione si intende regolare con l'assolvimento, ove previsto, della relativa tassa .

**ART. 11**  
**(Domanda di concessione e/o autorizzazione)**

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, redatta su carta legale, all'Amministrazione Comunale .
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza e il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure, la durata dell'occupazione nonché la motivazione e le modalità dell'uso. Alla domanda dovrà essere allegata dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta e a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Nel caso in cui l'occupazione comporti opere che rivestono carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni con relative misure, atte ad identificare l'opera stessa.
4. Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili, attività culturali o politiche.
5. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione entro 30 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6. Per le occupazioni riguardanti posa di ponteggi o altre cause correlate a lavori edilizi, nella domanda di occupazione il richiedente dovrà indicare gli estremi del provvedimento edilizio che legittima l'esecuzione dei lavori ( concessione edilizia, D.I.A.).
7. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone, la concessione o autorizzazione sarà rilasciata secondo l'ordine di ricevimento delle domande.
8. Ai proprietari di negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

**ART. 12**  
**(Deposito cauzionale)**

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o in particolari circostanze che lo giustifichino, potrà essere prescritto il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.
2. Al termine dei lavori, il concessionario dovrà comunicare la fine lavori all'Ufficio Tecnico comunale il quale, previo accertamento della messa in pristino del manto stradale, autorizzerà la restituzione del deposito cauzionale da parte del servizio finanziario dell'Ente.

**ART. 13**  
**(Concessione e autorizzazione)**

1. Nell'atto di concessione e autorizzazione rilasciato dal Funzionario Responsabile TOSAP comunale sono indicate: la decorrenza e la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.
3. L'autorizzazione dovrà, in particolare prevedere, oltre alle altre condizioni necessarie, l'obbligo del concessionario di:
  - a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
  - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
  - c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'Amministrazione;
  - d) curare continuamente la manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
  - e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
  - f) eseguire tutti i lavori per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
  - g) versare entro i termini stabiliti, la relativa tassa;
  - h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione dei lavori;
  - i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità, prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso.

**ART. 14**  
**(Termini per il procedimento)**

1. La domanda di concessione e/o autorizzazione deve essere presentata al protocollo del Comune , in carta legale:
  - a) per le occupazioni temporanee, almeno 10 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione;
  - b) per le occupazioni permanenti, almeno trenta giorni prima della data di richiesta di inizio dell'occupazione.
2. La competente autorità comunale dovrà esprimersi, rilasciando o meno la concessione e/o autorizzazione:
  - a) per le occupazioni temporanee , almeno un giorno antecedente alla data per cui si richiede l'occupazione;

3. per le occupazioni permanenti, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda al Protocollo del Comune.
4. Il termine potrà essere interrotto, una sola volta, entro venti giorni dalla domanda, per richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini istruttori. In questo caso, dalla data di presentazione della documentazione integrativa, decorre l'ulteriore termine di 30 giorni per il rilascio o il diniego della concessione e/o autorizzazione.

**ART. 15**  
**(Caratteri dell'occupazione)**

1. Le concessioni e le autorizzazioni hanno carattere soggettivo e, pertanto, ne è vietata la cessione a qualsiasi titolo. Può essere consentita la voltura a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, previa domanda di cambiamento di intestazione.
2. Le comunicazioni e le autorizzazioni valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per le quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali siano prescritte altre forme di autorizzazione.
3. In tutti i casi si intendono accordate:
  - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi verso i quali gli occupanti dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame con esonero del Comune da ogni responsabilità;
  - b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
  - c) con la facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni e prescrizioni, ivi compreso l'eventuale richiesta di spostamento o rimozione di impianti e strutture.
4. Il concessionario è tenuto a esibire l'atto di concessione o di autorizzazione a ogni richiesta del personale addetto al servizio della polizia municipale e della forza pubblica.
5. E' prevista in ogni caso, la facoltà di revoca per l'inosservanza delle disposizioni regolamentari o per mancato rispetto delle condizioni previste ovvero per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

**ART. 16**  
**(Durata delle concessioni e delle autorizzazioni)**

1. Le concessioni permanenti hanno durata non inferiore a un anno e cessano alla loro scadenza. Qualora nella concessione non sia indicata una scadenza, la concessione è da intendersi a durata illimitata e cesserà i propri effetti a richiesta di una delle parti, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione della cessazione.
2. Le autorizzazioni temporanee possono essere accordate per un tempo inferiore a un anno, salvo proroga o rinnovo, nelle forme previste.
3. La durata, la data di inizio e di scadenza, nonché le misure dell'occupazione devono, in ogni caso, essere indicate nell'atto di concessione o di autorizzazione e nella ricevuta della tassa pagata.
4. La cessione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito non dà diritto alla restituzione, anche parziale, del tributo.

**ART. 17**  
**(Occupazioni d'urgenza)**

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma o denuncia scritta. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

**ART. 18**  
**(Rinnovo della concessione e/o autorizzazione)**

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/op autorizzazione dell'occupazione possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità previste per il rilascio.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno tre giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa Occupazione Spazi ed aree pubbliche effettuato.
4. Ai fini del calcolo della tassa dovuta, la concessione di rinnovo vale a tutti gli effetti come nuova concessione e i termini di decorrenza ripartono da zero.

**ART. 19**  
**(Decadenza della concessione e/o autorizzazione)**

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
  - il mancato adempimento delle formalità relative all'atto di concessione e/o autorizzazione;
  - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
  - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
  - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 60 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 30 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
  - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

**ART. 20**  
**(Revoca della concessione e/o autorizzazione)**

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art.41, comma 1).
2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

**ART. 21**  
**(Procedura ed effetti del provvedimento di modificazione o revoca)**

1. La modificazione o la revoca della concessione o dell'autorizzazione sono notificate al titolare con apposito provvedimento, nel quale sarà indicato il termine per l'osservanza, che non è soggetto a interruzione neppure in caso di eventuale ricorso da parte dello stesso.
2. Con il provvedimento di cui al comma precedente è assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori per lo spostamento o rimozione di impianti e di strutture nonché il restauro del bene occupato. Decorso tale termine i lavori saranno eseguiti d'ufficio con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da parte prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale.
3. Per l'adozione del provvedimento di modificazione o di revoca si applicano le disposizioni di cui alla legge 7.8.1990, n.241 e relativo Regolamento Comunale di attuazione.

**ART. 22**  
**(Sospensione delle concessioni)**

1. E' facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero sia permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del precedente articolo.
2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.
3. Parimenti il concessionario non potrà opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione al presente Regolamento.

**ART. 23**  
**(Occupazioni abusive)**

1. Le occupazioni effettuate senza il prescritto atto di concessione o autorizzazione o venute a scadere e non rinnovate sono considerate abusive e passibili delle sanzioni vigenti sia penali che civili, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.
2. Per la loro cessazione si provvede a termini dell'art. 823, secondo comma, del Codice Civile

## **CAPO III : APPLICAZIONE DELLA TASSA**

### **ART. 24**

#### **(Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione)**

1. Le occupazioni di spazi e aree pubbliche possono essere permanenti e temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Per le occupazioni permanenti e temporanee che, di fatto, si protraggano per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

### **ART. 25**

#### **(Graduazione della tassa)**

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; a tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono divise in tre categorie (allegato 1 al presente regolamento).
2. La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere comunque inferiore al 50 per cento di quella deliberata per la prima.

### **ART.26**

#### **(Commisurazione della tassa)**

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Non si fa luogo alla tassazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
2. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse, e, per le fattispecie sottocitate, tenendo conto delle seguenti norme:
  - a) Lo spazio occupato da edicole, chioschi e simili, si computa sulla loro proiezione al suolo estesa sino ai bordi esterni, agli spigoli ed alle linee più sporgenti;
  - b) Lo spazio occupato da vetrine, targhe, insegne, emblemi e chiusure a libro, cassoni, lumi, tende, ecc. e, in genere, nel caso di occupazione con qualsiasi mezzo soprastante il suolo pubblico, si computa sulla base dell'effettiva superficie occupata in relazione alla proiezione al suolo dei manufatti medesimi e si riterranno esenti i fregi puramente ornamentali e le parti puramente decorative.
3. Le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale per la posa a dimora o la manutenzione di conduttore, cavi, impianti in genere e manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi.
4. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee, sono calcolate in ragione del 10 per cento.
5. Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente 100 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 metri quadrati.

### **ART. 27**

#### **(Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe)**

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. La tassa è determinata tenuto conto dell'entità della superficie risultante dall'atto di concessione, espressa in metri quadrati o in metri lineari, per la misura di tariffa vigente e in relazione alla categoria dell'area su cui insiste l'occupazione.
3. La tariffa ordinaria, determinata nell'ambito del limite minimo e massimo prevista dalla legge è ridotta ad un terzo per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo.

4. Per le occupazioni di suolo e di spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con strutture fisse, quali chioschi, edicole, banchi e simili, la tassa è commisurata:
  - alla tariffa base per la parte di occupazione riguardante il suolo;
  - alla tariffa ridotta ad un terzo per la parte di occupazione riguardante gli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo.

**ART. 28**  
**(Passi carrabili)**

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nel marciapiede o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. L'Amministrazione Comunale su espressa richiesta dei proprietari degli accessi da effettuarsi con le modalità previste per la richiesta di concessione di occupazione permanente, e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.
3. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.
4. Per passi carrabili non utilizzabili si intendono quelli costruiti direttamente dal Comune, che sulla base di elementi di carattere oggettivo, non risultano più idonei all'uso.
5. Per passi carrabili non utilizzati si intendono quelli costruiti dal Comune, che di fatto non sono utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o di qualsiasi altro rapporto.
6. I contribuenti che non abbiano interesse a utilizzare i passi carrabili possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spesa del richiedente.
7. I passi carrabili non sono soggetti a tassazione.

**ART. 29**  
**(Distributori di carburante)**

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa unica annuale.
2. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura delle capacità.
3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa, nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insista su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliari, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione.

**ART. 30**  
**(Impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione tabacchi)**

1. Per l'occupazione del suolo e soprassuolo comunale con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi, è dovuta una tassa unica annuale.

**ART. 31**  
**(Occupazioni temporanee. Disciplina)**

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 25, comma 1, del presente Regolamento in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.
2. La tariffa oraria viene determinata sulla base della tariffa giornaliera divisa per 24 ore.
3. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati annualmente dal Comune .

**ART. 32**  
**(Occupazioni temporanee. Riduzioni)**

1. La tariffa ordinaria, determinata nell'ambito del limite minimo e massimo previsto dalla legge, è ridotta al 30 % per le occupazioni temporanee di spazi sottostanti il suolo e soprastanti il suolo realizzate con tende poste a copertura dei banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, determinando la tassa con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
2. La riduzione è dell'80% per le occupazioni temporanee poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
3. Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa è ridotta al 50%.
4. Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, la tariffa ordinaria è ridotta del 50%.
5. Per le occupazioni che si protraggono per più di 15 giorni, la tariffa ordinaria viene ridotta del 20%, eccettuato il caso di cui al comma 6 del presente articolo.
6. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tassa viene applicata e riscossa mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.
7. Per le occupazioni di suolo realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica la riduzione della tariffa ordinaria nella misura dell'80%.
8. Per le occupazioni in occasione di manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune che abbiano finalità di sviluppo turistico e/o eno-gastronomico ( quali, a titolo puramente esemplificativo, la Festa dell'Uva, la Corsa delle Botti, ecc...) si applica una tariffa in misura fissa pari ad €. 10,00 per ogni soggetto occupante il suolo, indipendentemente dai metri occupati e dalla durata dell'occupazione. In tali casi non è richiesta la presentazione della domanda preventiva di occupazione né il rilascio formale di un atto di concessione e/o autorizzazione. L'autorizzazione in dette occasioni verrà rilasciata ( anche verbalmente) da colui che sarà stato incaricato dell'organizzazione della manifestazione e si perfezionerà con il pagamento della tassa dovuta al personale incaricato della riscossione.

**ART. 33**  
**(Occupazioni temporanee - maggiorazioni)**

1. Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica l'aumento del 20 per cento alla tariffa ordinaria.
2. E' esclusa dall'aumento la Fiera di San Martino in quanto festa patronale, alla quale si applica l'art. 35 , comma 2.

**ART. 34**  
**(Fasce orarie di occupazione)**

1. Per le occupazioni temporanee effettuate in aree destinate dal Comune a mercato la tassa si applica sulla base della tariffa oraria, calcolata rapportando alle 24 ore la tariffa giornaliera, calcolata per una durata fissa di 7 ore, comprendendo nella stessa le fasi relative all'installazione ed alla rimozione dei mezzi, delle attrezzature e delle merci.
2. Per le occupazioni temporanee effettuate in aree destinate dal Comune alle fiere stagionali, alle sagre, ai mercati straordinari ed a tutte le altre attività di vendita su aree pubbliche, non mercatali, la tassa si applica sulla base della fascia oraria, non frazionabile, di 12 ore, comprendendo nella stessa le fasi relative all'installazione ed alla rimozione dei mezzi, delle attrezzature e delle merci
3. Per le occupazioni temporanee autorizzate con il rilascio di permessi con carattere d'urgenza la tassa si applica sulla base della fascia oraria, non frazionabile di 12 ore.
4. Per le occupazioni temporanee realizzate con esposizioni di merci all'esterno dei negozi, con esposizione cicli, motocicli, autovetture e autoveicoli in riparazione all'esterno delle officine, la tassa si applica sulla base della fascia oraria, non frazionabile, di 8 ore.

#### **ART. 35**

##### **(Occupazione temporanea con cantieri di lavoro per reti di pubblici servizi)**

1. Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi sovrastanti o sottostanti il suolo effettuate con cantieri di lavoro, ai fini della realizzazione, ovvero della manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e di altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, si applica la riduzione del 50 per cento sulla tariffa ordinaria.
2. Per le occupazioni temporanee di suolo, soprasuolo e sottosuolo effettuate in dipendenza di lavori per la posa a dimora o per la manutenzione di cavi, condutture, ecc., non finalizzati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi si applica la tariffa ordinaria.

#### **CAPO IV : DENUNCIA, MODALITA' DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO**

#### **ART. 36**

##### **(Denuncia dell'occupazione permanente)**

1. Ai fini di economicità , efficacia ed efficienza gestionale, qualora l'atto di concessione o autorizzazione sia regolarmente rilasciato dal Responsabile del Servizio TOSAP, la concessione e/o autorizzazione viene acquisita agli atti ai fini del pagamento della relativa Tassa pertanto il concessionario è esonerato dall'obbligo di presentare denuncia entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione e , comunque, entro il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. Se, per qualsiasi motivo, la concessione e/o autorizzazione sia rilasciata da altri Funzionari Comunali o sia all'interno di particolari procedure o atti, per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti titolari di concessione e/o autorizzazione devono presentare al Comune , Ufficio Tributi, apposita denuncia entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione, e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio delle concessioni medesime.
3. La denuncia redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso i competenti uffici, deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, il codice fiscale o la partita iva, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto e gli estremi del versamento. Alla stessa va allegato l'attestato di versamento.
4. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo.

#### **ART. 37**

##### **(Occupazioni del suolo da parte di commercianti ambulanti titolari di posteggio fisso)**

1. Con l'assegnazione , da parte dell'Ufficio Commercio del Comune di un posteggio fisso in uno degli spazi destinati ad area mercatale si intende rilasciata, in automatico , l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico secondo la tipologia di occupazione ricorrente, assimilata alla permanente.
2. Annualmente l'Ufficio Tributi provvederà, contestualmente all'invio dei bollettini per il pagamento, ad inviare uno schema di convenzione, in carta semplice, che legittimerà l'applicazione delle agevolazioni tariffarie previste dall' art. 33, commi 3 e 6.
3. La convenzione dovrà essere sottoscritta dal Funzionario Responsabile TOSAP e dal concessionario .
4. Le eventuali cessazioni intervenute in corso d'anno non danno diritto a rimborso della tassa versata, neppure per rateo.
5. Le concessioni rilasciate in corso d'anno, per poter usufruire delle agevolazioni tariffarie di cui all'art. 33, commi 3 e 6, devono essere regolarizzate mediante stipula di convenzione e assolvimento della tassa in misura annuale.
6. In relazione alla data di inizio, il concessionario avrà facoltà di optare per l'applicazione, per la parte residua dell'anno, della tariffa di tipo temporaneo normalmente applicata ai c.d "spuntisti", ossia della tariffa ordinaria con la sola riduzione di cui all'art. 33 comma 3.

#### **ART. 38**

##### **(Versamento della tassa per le occupazioni permanenti)**

1. Entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno stesso deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. Per gli anni successivi, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa annua deve essere effettuato nel mese di gennaio.
2. Eventuali variazioni in aumento, così come l'attivazione di nuove occupazioni in corso d'anno dovranno essere regolarizzate mediante apposito versamento entro la data di scadenza prevista per il pagamento della tassa dell'anno successivo.
3. Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune con arrotondamento a € 0,52= per difetto se la frazione non è superiore a € 0,52= o per eccesso se è superiore, utilizzando l'apposito modello ministeriale di versamento.

#### **ART. 39**

##### **(Denuncia e versamento per le occupazioni temporanee)**

1. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con la richiesta di occupazione e l'obbligazione si intende perfezionata con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento da effettuarsi entro 48 ore dall'inizio dell'occupazione ovvero nei termini previsti dalla convenzione.
2. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione Comunale il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

#### **ART. 40**

##### **(Riscossione mediante convenzione)**

1. In caso di riscossione mediante convenzione, ivi comprese tutte le occupazioni nelle aree mercatali, il pagamento deve essere effettuato anticipatamente in unica soluzione, salvo quanto previsto al successivo articolo per importi superiori a €. 258,23.
2. Nel caso in cui per fatti imputabili al contribuente l'occupazione abbia durata inferiore a quella prevista, non si fa luogo a restituzione delle somme già versate.
3. Il mancato rispetto delle scadenze previste per il pagamento comporta l'obbligo dell'assolvimento in unica soluzione anticipata delle restanti rate, fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 45.
4. La convenzione è stipulata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune o dal concessionario del servizio, e dallo stesso messi a disposizione degli utenti; l'atto di convenzione deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto, quelle delle singole rate e relative scadenze.

#### **ART. 41**

##### **(Versamenti – possibilità di rateazione)**

1. La tassa, se di importo superiore a €. 258,23, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno, ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione, ai sensi dell'art. 45, comma 8, del D.Lgs. 507/1993.
3. La tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche non è dovuta qualora l'importo complessivo che il contribuente deve versare sia inferiore a €. 5,16

#### **ART. 42**

##### **(Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa, contenzioso)**

1. Il Comune, ovvero il concessionario del servizio, controlla, qualora presentate, le denunce e, verifica i versamenti effettuati, e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al

contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti con apposito avviso di liquidazione notificato nei modi di cui al successivo comma 3.

2. Il contribuente effettua l'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa mediante versamento su c/c/p intestato al Comune, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. Il Comune o l'eventuale concessionario del servizio provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, le sanzioni e gli interessi liquidati ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.
4. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, sono notificati al contribuente a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
5. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento sarà notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
6. Avverso gli atti di rettifica ovvero di accertamento d'ufficio è ammesso ricorso, nei modi e termini previsti dal D.L. n. 546/92, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio.
7. La riscossione coattiva della tassa si effettua, in unica soluzione, secondo le modalità previste all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero mediante ordinanza ingiunzione emessa ai sensi del R.D. n.639 del 14/04/1910.
8. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile – privilegio generale riservato per i tributi Enti Locali e per altri.
9. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza diretta al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno di pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.  
Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.  
Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora nella misura di legge per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

#### **ART. 43**

##### **(Funzionario responsabile – Rappresentante del concessionario)**

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste gli avvisi e di accertamento, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. L'Amministrazione Comunale comunicherà alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione del servizio in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario del servizio.

#### **ART. 44**

##### **(Sanzioni)**

1. Per l'omessa denuncia ( ove prevista) si applica una sanzione dal 100% al 200% della tassa dovuta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D.Lgs. 472/97.
2. Per la tardiva presentazione della denuncia ( ove prevista) si applica la sanzione nella misura del 12,5% della tassa dovuta( un ottavo del minimo ), se presentata entro 90 giorni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma1, lett. "b" del D.Lgs. 472/1997.
3. Per l'infedele denuncia si applica la sanzione dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta
4. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una sanzione pari al 30% della tassa non versata o tardivamente versata. E' ammessa la sanzione ridotta al 3,75% se il versamento è effettuato entro trenta giorni o al 6% se il versamento è effettuato entro un anno dalla scadenza.
5. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori nella misura di legge per ogni semestre compiuto.

#### **ART. 45**

##### **(Rinvio)**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme contenute nel decreto legislativo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni nonché tutte le norme vigenti in materia.

**ART. 46**  
**(Entrata in vigore)**

1. Il presente Regolamento esplica la sua efficacia dal 1° gennaio 2005 essendo stata prorogata al 31.03.2005 la scadenza dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2005 dalla L. n. 26 del 1.03.2005, come previsto dalla L. n. 448 del 28.12.2001 in materia di regolamenti sulle entrate comunali.